



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

Proc. n. 12/2021 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.02.2022,

letto il ricorso, depositato da MADIA Mario (CF: MDAMRA54S09C352H), nato a Catanzaro il 09.11.1954 e residente in Sellia Marina (CZ) alla Via della Petrizia, in data 08.09.21, accompagnato da documentazione intergativa depositata fino al 15.09.21, per l'omologazione del piano del consumatore dallo stesso proposto ex L. n. 3/12 e s.m.i;

vista la proposta di piano del consumatore allegata al detto ricorso e la documentazione pure allegata alla proposta;

letta la relazione del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), Avv. Danilo Sorrenti, in cui si afferma in capo alla ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

viste le integrazioni richieste dal Giudice con decreto del 17.10.21;

viste le risposte ai detti chiarimenti e la documentazione depositate dal ricorrente e dal Gestore della crisi in data 29.10.21;

rilevato che il Giudice, solo a seguito dei predetti chiarimenti e della ulteriore documentazione richiesta e fornita, ha quindi fissato per l'omologa del piano l'udienza del 01.02.22, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;

viste le ricevute delle comunicazioni ai creditori della fissazione della detta udienza;

viste le comunicazioni pec ricevute, in data 10.12.2021, per conto della creditrice BNL S.p.A, dalla iQera Italia S.p.a. (già Sistemica S.p.A.) in qualità di mandataria, nonché in data 03.01.2022, dalla Deutsche Bank S.p.A., creditori chirografari del ricorrente;

visto il verbale dell'udienza del 01.02.22, nel corso della quale ricorrente e gestore della crisi hanno richiesto l'omologa del piano e chiesto di non considerare le comunicazioni dei creditori suddetti come opposizioni in senso tecnico, mentre l'avv. Roberta Pizzi, in sostituzione

dell'avv. Gianfranco Cutrone, salve le note indicate, nulla ha osservato in relazione al piano presentato e pertanto non si è opposta all'eventuale omologa dello stesso;
rilevato che alla detta udienza il Giudice ha riservato la decisione sull'omologa del piano;
verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate dal suddetto professionista;
pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Tribunale adito è competente per la presente procedura stante la residenza del ricorrente. Bisogna anche dare conto che, a seguito della richiesta di integrazione e chiarimenti da parte del Giudice, in data 29.10.21 è stato presentato il corretto piano del consumatore, oggetto della proposta del ricorrente, sottoscritto dal consumatore e dalla di lui coniuge in funzione di garante delle obbligazioni ivi previste; quello presentato in sede di iscrizione a ruolo era infatti una bozza precedente depositata per errore.

Il Gestore aveva già prodotto la propria relazione particolareggiata comunque relativa al piano corretto e in ogni caso ha ribadito le proprie conclusioni in data 29.10.21.

Nella stessa sede il ricorrente e il gestore hanno avuto modo di chiarire numerosi aspetti rilevati ai fini della presente omologa.

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2 della L. 3/2012, non derivando in particolare i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Su tale aspetto è stata richiesta specifica integrazione al ricorso e alla relazione particolareggiata, essendo stato esposto anche un debito nei confronti dell'ADER: al riguardo il Gestore della crisi ha specificamente attestato il riferimento del detto indebitamento esclusivamente ad imposte sulla persona e il ricorrente ha specificamente dichiarato di non aver mai svolto attività professionale autonoma o attività di impresa.

In definitiva può riconoscersi al ricorrente il predetto *status* e la legittimazione quindi alla presentazione del piano del consumatore.

Il ricorrente, inoltre, come attestato dal Gestore, non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14**bis** L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, il

quale non ha posto in essere alcun atto in frode ai creditori.

Sul punto la Deutsche Bank S.p.A. ha però rilevato che il Sig. Madia, oltre ad essere titolare del finanziamento n. 682728301 (considerato nella proposta del Piano del Consumatore), è anche garante del finanziamento n. 1240179301, [REDACTED] la quale a sua volta ha sottoscritto il presente piano in qualità di garante del Madia.

Anche tale punto è stato oggetto in realtà della richiesta di intergazioni/chiarimenti da parte del Giudice in relazione alla più ampia questione della corretta esposizione della posizione debitoria individuale del Madia, avendo questi optato per un piano individuale anziché familiare, dovendosi in tutti i casi e qualsiasi sia lo strumento prescelto tenere ben separati le singole situazioni debitorie e patrimoniali dei coniugi.

In risposta alle dette richieste, il Gestore ha nuovamente convocato il debitore. Dai chiarimenti è emerso con sufficiente chiarezza, e il Gestore nulla ha osservato al riguardo, che le due situazioni sono state tenute ben distinte, sia in termini di indebitamento dei coniugi che di attivo messo a disposizione dei creditori, detratta, quanto al Madia, dall'attivo messo a disposizione dei creditori (consistente in percentuale del proprio trattamento pensionistico e in alcuni pochi risparmi), esclusivamente la quota parte di spese familiari allo stesso imputabile.

E' emerso quindi, come attestato dal Gestore, che, da un lato, *“tutte le poste attive a disposizione del sig. Madia sono state prese in considerazione e la somma mensile netta di € 1.230,00 percepita dal predetto comprende anche la tredicesima mensilità”* e, dall'altro, che *“sono stati inseriti [nel piano] soltanto i finanziamenti a carico del sig. Madia, senza considerare gli ulteriori finanziamenti e cessioni a carico dell'altro coniuge (non trovandoci di fronte ad un piano familiare) e di cui i predetti hanno comunque fornito copia per opportuna conoscenza”*. Infine è stato attestato che *“l'intero nucleo familiare del sig. Madia ha necessità di un fabbisogno mensile di € 1.408,46 per vivere, pertanto, al fine di determinare il fabbisogno del solo sig. Madia (unico proponente il piano del consumatore) è apparso congruo indicare l'importo mensile € 885,00 (ricordando che il Madia è soggetto ammalato che necessita di maggiori impegni di spese rispetto agli altri componenti il nucleo familiare)”*, ponendo la differenza a disposizione dei propri creditori.

Al predetto fabbisogno familiare (per nucleo di tre persone) si perviene partendo dall'assegno sociale aggiornato (pari ad € 460,28), aumentato della metà (€ 690,42) e moltiplicato per 2.04 (parametro ISEE per un nucleo familiare di tre persone).

A fronte della sopra indicata ricostruzione, il fatto in sé che il Madia sia a sua volta garante per un finanziamento della coniuge, ladovve quest'ultima è garante del presente piano, non

determina di per sé, a parere di questo giudicante, in via immediata la non fattibilità del piano medesimo nei confronti dei creditori del Madia (semmai una eventuale diminuzione della garanzia per i creditori della coniuge ██████████ che tuttavia si è già verificata con il manifestarsi dello stato di sovraindebitamento in capo al Madia); ove peraltro si dovesse concretizzare l'inadempimento anche della coniuge garante (attualmente per quanto noto solvibile) e l'escussione del Madia, si imporrà eventualmente una revisione del piano in sede esecutiva al fine di evitare la richiesta di risoluzione dello stesso da parte dei creditori del Madia.

Al contempo sono stati anche chiesti chiarimenti in merito alla cessione dell'immobile un tempo di proprietà del ricorrente e casa familiare, in quanto, contrariamente all'*id quod plerumque accidit*, il giudice ha rilevato che, a fronte di un prezzo abbastanza ridotto ritratto, il Madia ha mantenuto in capo a sé il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto. Al riguardo tuttavia il ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha ribadito (e né il gestore né i creditori hanno osservato alcunché) che l'operazione è stata determinata proprio dalla necessità di reperire una immediata liquidità, a fronte di un mercato non interessato all'immobile posto in vendita e alle impellenti esigenze di far fronte alle condizioni di salute del Madia e ai bisogni della famiglia. Quanto sopra premesso, può passarsi quindi al piano proposto.

Il ricorrente, pensionato, coniugato in regime di separazione dei beni con la signora ██████████ ██████████ - pensionata e che interviene nella procedura quale garante per l'esecuzione del piano del consumatore), e convivente altresì con il figlio ██████████ ha proposto, con l'ausilio del Gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio ad una esposizione debitoria pari complessivamente ad € 69.894,35 (le singole voci e creditori sono indicati alle pagine 5-7 della relazione del Gestore del 29.07.21). Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito, oltre ad un non secondario indebitamento nei confronti dell'ADER (credito privilegiato ridottosi mediante l'accesso alla c.d. rottamazione *ter*).

La ricostruzione delle entrate del ricorrente, in qualità di invalido (al 100%) e pensionato, sono già state sopra in parte indicate, insieme alla determinazione del fabbisogno personale e familiare, derivante dalle spese mensili esposte nel piano e da ritenersi congrue.

Occorre precisare che quota parte delle dette entrate è costituita dall'indennità d'accompagnamento (pari ad € 522,00 al mese) che non costituisce in senso stretto componente del reddito proprio.

Appare comunque congrua la somma di € 885,00 prevista nel piano quale quota sottratta al

pagamento dei creditori per le esigenze di vita e familiari del ricorrente.

Il ricorrente non dispone di proprietà immobiliari, mentre il patrimonio mobiliare consiste in un bene mobile registrato del valore stimato di circa € 2.300,00, oltre ad alcuni risparmi, ammontanti attualmente nel complesso ad € 3.500,00, che sono posti a disposizione del piano. E' evidente innanzitutto lo stato di sovraindebitamento.

Il detto sovraindebitamento, sicuramente presente, come attestato dal Gestore è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito, verso i quali il ricorrente ha contratto vari prestiti per poter sostenere le spese necessarie alla famiglia, avendo dovuto affrontare nel corso del tempo varie vicissitudini, incidenti sul reddito disponibile per la famiglia medesima.

In particolare nell'anno 2004 il ricorrente ha perso il proprio lavoro a causa dell'insorgenza di una grave patologia, che condurrà al riconsocimento di una invalidità pari al 100%.

La perdita del lavoro ha determinato una drastica riduzione del reddito a circa € 550,00 mensili (pensione minima) per circa 8 anni, nel corso dei quali, nel mentre il Madia ha iniziato una serie di controversie per il riconoscimento di una pensione più alta, lo stesso ha dovuto fare ricorso al credito per far fronte, da un lato, alle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e, dall'altro, per far fronte alle spese dei giudizi e contemporaneamente affrontare la propria patologia e sostenere la propria famiglia.

Nonostante l'esito positivo dei detti giudizi, il Madia è stato infine costretto anche a vendere la propria casa, peraltro a prezzo molto basso, al fine di reperire immediata liquidità necessaria alla predette esigenze e, in particolare, per gli spostamenti anche fuori regione necessari per ricevere le cure appropriate.

Queste le principali cause del manifestarsi del sovraindebitamento, confermate anche dal Gestore della crisi, le quali attestano con sufficiente verosimiglianza che il sovraindebitamento non possa essere attribuito a comportamenti del debitore, in sede del ricostruito ricorso al credito, connotati da dolo o colpa grave.

Il Gestore ha al contrario attestato gli sforzi del medesimo ricorrente di far fronte all'indebitamento contratto fin dove è stato possibile e l'assenza allo stato di procedure esecutive nei confronti dello stesso.

Il piano proposto prevede, con la garanzia da parte del coniuge del ricorrente:

a) il pagamento integrale (100%) dei debiti in prededuzione (compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e compenso dell'avv. Roberta Capri che ha assistito il debitore, nella misura concorata con il debitore);

b) il pagamento integrale (100%) dei crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate Riscossione (residuati a seguito della c.d. rottamazione);

c) il pagamento nella misura del 20% dei restanti creditori chirografari (con falcidia quindi dell'80%, ritenuta eccessiva da iQera Italia S.p.a., per conto di BNL S.p.A., nelle proprie osservazioni per cui v. oltre).

Sono messe a disposizione dei creditori, quale attivo, le entrate mensili (pensione) del ricorrente pari ad € 1.230,00, detratte le somme necessarie al proprio sostentamento come sopra quantificate pari ad euro 885,00, oltre ai risparmi depositati sui c/c per € 3.500,00.

Con tali risorse saranno preliminarmente effettuati i pagamenti dei **crediti in prededuzione** (acconto di € 2.500,00 in favore dell'OCC alla consegna della relazione; acconto di € 1.000,00 all'avv. Roberta Capri al momento del deposito del piano per l'omologa; saldo di € 1.219,56 in favore dell'OCC - salvo eventuali spese vive successive da documentare - mediante n. 3 rate mensili consecutive da € 345,00 ed una rata finale di € 184,56; saldo di € 1.000,00 in favore dell'avv. Roberta Capri, mediante una prima rata di € 160,44 - contemporanea all'ultima rata OCC -, due rate mensili consecutive di € 345,00 ed un'ultima rata di € 149,56), quindi i pagamenti **al creditore privilegiato** (per un totale di € 17.363,85, mediante una prima rata di € 195,44 - coincidente con l'ultima rata in favore dell'avv. Capri -, e successive n. 49 rate mensili consecutive da € 345,00, con una rata finale di € 263,41) e, infine, i pagamenti **ai creditori chirografari** (per un totale di € 10.506,10, mediante una rata iniziale di € 81,59 – coincidente con l'ultima rata in favore del creditore privilegiato -, e successive n. 30 rate mensili consecutive da € 345,00 e rata finale di € 74,51).

A fronte quindi di un ammontare finale dei crediti pari a euro 75.613,91 (comprese le spese in prededuzione), il piano prevede esborsi per euro 33.589,51 complessivi.

La durata complessiva del piano sarà quindi pari a 7 anni e 4 mesi circa.

Quanto al confronto con la c.d. alternativa liquidatoria, il Gestore, per parte sua, ha evidenziato che il debitore non è (più) proprietario di beni immobili (ma di un solo veicolo del valore stimato di € 2.300,00, mentre i pochi risparmi in capo allo stesso sono anch'essi messi a disposizione dei creditori), per cui non sussiste una reale alternativa liquidatoria per il soddisfacimento dei creditori.

Inoltre la somma mensile di € 345,00, messa a disposizione, è superiore al limite pignorabile di € 246,00, pari all'ipotizzabile 1/5 della pensione.

Il piano proposto costituisce in definitiva un equo contemperamento degli interessi dei creditori e del debitore sovraindebitato.

Peraltro, secondo il nuovo comma *3bis* dell'art. *12bis* della L. 3/2012 (che l'art. *4ter*, comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto essere applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione): *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

In relazione a ciò il Gestore della crisi, nella propria relazione, come richiesto dalle nuove disposizioni, ha evidenziato come, in particolare negli anni 2017 e 2018, gli istituti di credito abbiano sicuramente violato la suddetta disposizione del T.U.B., come si evince dalle tabelle offerte da detto Gestore.

Ne consegue che le osservazioni presentate e sopra richiamate siano da ritenersi inammissibili, prima ancora che infondate, con particolare riferimento all'eccesso di falcidia.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. *a*), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dalla ricorrente è conveniente, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili o immobili

da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro/pensione (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni sette e mesi quattro, i crediti futuri di natura pensionistica, da quantificarsi in media in € 345,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 885,00 per ciascun mese, proposta che appare congrua; d'altra parte, anche l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”*, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio/pensione a seconda della natura dei crediti);

- sia la durata del piano che l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, tenuto conto anche del comportamento dei creditori medesimi nella concessione del credito;

- una durata del piano superiore ai 4-5 anni (e pari a poco più di 7 anni), peraltro, come messo in evidenza dalla più recente giurisprudenza, in caso di messa a disposizione dei soli crediti futuri derivanti da stipendio/pensione, non può che ridondare a vantaggio dei creditori, il che vale a mitigare l'applicazione del principio della ragionevole durata della procedura; la detta durata non è inoltre incoerente con l'attesa di vita allo stato prevedibile per il ricorrente;

- in ogni caso poi la coniuge del ricorrente medesimo si è fatta garante della fattibilità del piano, mediante sottoscrizione dello stesso.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 12/2021 V.G., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da MADIA Mario (CF: MDAMRA54S09C352H), nato a Catanzaro il 09.11.1954 e residente in Sellia Marina (CZ) alla Via della Petrizia, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come sottoscritta e depositata in data 29.10.2021;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino al completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme attualmente trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore dovranno essere versate al professionista incaricato, quale organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) la delega all'avv. Danilo Sorrenti, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente; onera lo stesso della comunicazione all'attuale ente erogatore delle prestazioni previdenziali/assistenziali di effettuare il pagamento della pensione mensile, nonché di ogni altra somma dovuta, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dei detti trattamenti e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Danilo Sorrenti.

Catanzaro, li 08/03/2022

Il Giudice
dott. Luca Mercuri